



---

# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Provincia di Bologna

---

### G.C. NR. 56 DEL 29 GIUGNO 2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2015.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno 2015 addì 29 del mese di Giugno, alle ore 9:00 in OZZANO DELL'EMILIA ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

			Presente
LELLI LUCA	Sindaco	Presidente	NO
NERI CRISTINA	Vice Sindaco	Assessore esterno	SI
CORRADO MARIANGELA		Assessore	SI
CAVINA MARIKA		Assessore	NO
MUNNO MARIANNA		Assessore	SI

Partecipa l'infrascritto Segretario Generale **dr.ssa Valeria Villa**.

Assume la Presidenza **NERI CRISTINA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 29 GIUGNO 2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2015.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### VISTI:

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267, che assegna al Consiglio Comunale la competenza relativa all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 444, della Legge 24.12.2012, nr. 228, che aggiunge le seguenti parole al comma 3 dell'art. 193 del D.Lgs. 18.8.2000, nr. 267: "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, nr. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2";
- la Legge 23.12.2014, n. 190, Legge di stabilità per l'anno 2015;
- il decreto Ministero dell'Interno del 24.12.2014, di differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali, ulteriormente differito al 31 maggio 2015 dal decreto Ministero dell'Interno del 16.3.2015, ulteriormente differito al 30 luglio 2015 dal decreto Ministero dell'Interno del 13.5.2015 e considerato che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;
- il D.Lgs. 15.11.1993, nr. 507 e successive integrazioni e modificazioni;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, nr. 449;
- la Legge 27.7.2000, nr. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il Titolo III del D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446 ed in particolare gli articoli 52, 62, 63 64;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 138 del 17.12.1998, modificato con successive deliberazioni consiliari nr. 118 del 22.12.1999, nr. 127 del 19.12.2001, nr.28 del 20.3.2003, nr.16 del 13.3.2007, nr. 32 del 29.4.2010, nr. 33 del 29.5.2013, nr. 66 del 24.9.2014;
- l'art.4, comma 4, del D.L. 2.3.2012, nr. 16, come sostituito dalla Legge di conversione 26.4.2012, nr. 44, di abrogazione dell'art. 77-bis, comma 30 e dell'art. 77-ter, comma 19, del D.L. 25.6.2008, nr. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6.8.2008, nr. 133, nonché dell'art. 1, comma 123, della Legge 13.12.2010, nr. 220;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, nr. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce, a decorrere dall'1.1.2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito da possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- art. 10, comma 11 bis, del D.L. 31.12.2014, nr. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27.2.2015 nr. 11, che modifica l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 14.3.2011, nr. 23 e successive modificazioni e dispone il rinvio all'anno 2016 dell'introduzione dell'imposta municipale secondaria, termine già rinviato al 2015 dall'art. 1, comma 714, della Legge 27.12.2013, nr. 147;

#### **VISTI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 93 del 20.12.2007: “Manovra tributaria comunale per l'anno 2008–Linee guida e disciplina generale–Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Modifica regolamenti comunali in materia tributaria”, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 30 dell'11.4.2014 circa: “Determinazione tariffe per l'applicazione dei tributi comunali per l'anno 2014”, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012 “Approvazione dei valori medi di mercato delle aree edificabili da strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (P.S.C., P.O.C., R.U.E.)”, esecutiva;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 26.1.2015 “Imposta comunale sulla pubblicità e tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Differimento al 31 marzo 2015 del termine di versamento ordinario per l'anno 2015”, esecutiva;
- lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 e il documento unico di programmazione, predisposto dalla Giunta Comunale con atto n. 53 del 29.6.2015, per quanto inerente alla politica tributaria dell'Ente;

**DATO ATTO** della competenza del Consiglio Comunale, in relazione alla imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, nr. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, istituita a decorrere dall'1.1.2014:

- a determinare aliquote e detrazioni della componente imposta municipale propria (I.M.U.);
- a determinare le tariffe della componente tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- a determinare le tariffe della componente tassa sui rifiuti (TARI);

**RITENUTO** di provvedere a determinare le tariffe ai fini dell'applicazione dei tributi comunali indicati nel presente atto per l'anno 2015, nell'ambito della proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 29.6.2015 e come per ciascun tributo di seguito meglio specificato;

## **1. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa–allegato TARIFFE, adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 57 del 28.4.1994 e nr. 110 del 21.7.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale nr. 185 del 30.10.1995, nr. 120 del 30.12.1997, nr. 134 del 17.12.1998, nr. 114 del 22.12.1999, nr. 105 del 20.12.2000 e nr. 28 del 20.3.2003;

**CONSIDERATO CHE**, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Consiglio Comunale, con atto nr. 93 del 20.12.2007, ha stabilito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446, come sostituito dall'art. 31, comma 20, della Legge 23.12.1998, nr. 448, di non avvalersi della facoltà di istituire il canone ma di applicare - in gestione diretta - la tassa occupazione spazi ed

aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15.11.1993, nr. 507 e successive modificazioni ed al vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa e preso atto della conferma, per l'anno 2015, del medesimo orientamento, come si desume dalla proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 29.6.2015;

**RITENUTO** pertanto di determinare come risulta dall'allegata tabella riepilogativa (**ALLEGATO A**), che forma parte integrante e sostanziale della presente, adottata anche ai fini del coordinamento degli atti e per semplificazione, le tariffe della TOSAP da applicare dall'1.1.2015, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2014 con l'atto di Giunta Comunale nr. 30 dell'11.4.2014, esecutiva;

## **2. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **VISTI:**

- il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni e allegato TARIFFE, adottato con atto del Consiglio Comunale n.166 del 13.10.1994, modificato con atti del Consiglio Comunale n.114 del 22.12.1999 e n. 105 del 20.12.2000;
- il Decreto M.F. 11.9.2000, n. 289;

### **CONSIDERATO CHE:**

- in materia di pubblicità, il Consiglio Comunale, con atto nr. 93 del 20.12.2007, ha stabilito di non avvalersi della facoltà di istituire il canone prevista dall'art. 62 del D.Lgs. nr. 446 del 1997 ma di applicare l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, disciplinati dal D.Lgs. 15.11.1993, nr. 507 e dal Regolamento Comunale per l'applicazione della Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni – mediante concessione del servizio di accertamento e riscossione a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini, iscritta alla Ia categoria dell'Albo ex art.53, comma 1, del D.Lgs. 15.12.1997, nr. 446 e art.6, comma 1, lett. b), del D.M. 11.9.2000, n.289, per il periodo 1.1.2008-31.12.2010 (contratto Rep. n. 1775/2003 del 4.3.2003, prorogato con contratto Rep. nr. 59/2008 del 18.4.2008, ai sensi dell'art.3, comma 25, secondo periodo, D.L. nr. 205/2005, convertito dalla Legge nr. 248/2005);
- a I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini è stata affidata la concessione delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni dall'1.1.2011 al 31.12.2013, come da determinazione nr. 536 del 24.11.2010, di presa d'atto della determinazione nr. 850 del 29.10.2010 del Comune di San Lazzaro di Savena (Comune capofila) di affidamento definitivo della concessione per detto periodo (con possibilità di ripetizione per ulteriori tre anni) e contratto Rep. 593/2011 del 16.5.2011 stipulato da questo Ente (alle condizioni di cui alle determinazioni: nr. 340 del 26.7.2010, di presa d'atto della determinazione nr. 850/2010 del Comune capofila; nr. 536 del 24.11.2010 e nr. 167 dell'11.4.2011 di recepimento della determinazione nr. 199/2011 del Comune capofila);
- I.C.A. s.r.l. Imposte Comunali Affini, sede legale 00196 Roma, C.F. 02478610583, Partita IVA 01062951007, è il concessionario del servizio delle pubbliche affissioni, dell'accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni dall'1.1.2014 e fino al 31.12.2016, come da determinazione nr. 554 del 31.12.2014 e contratto Rep. 756/2014 di proroga per detto periodo del contratto Rep. 593/2011 del 16.5.2011;
- preso atto della conferma, per l'anno 2015, del medesimo orientamento del Consiglio Comunale di cui al citato atto nr. 93 del 20.12.2007, come si desume dalla proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 29.6.2015;

**RITENUTO** di non avvalersi, per l'anno 2015, della facoltà di cui all'art. 4 "Categoria delle località" del D.Lgs. 15.11.1992, nr. 507, dando altresì atto che, a decorrere dal 26.6.2012 è abrogata dall'Allegato 1, punto 30), del D.L. 22.6.2012, nr. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2012, nr. 134, la facoltà di aumento concessa dall'art. 11, comma 10, della Legge 27.12.1997, nr. 449, come modificato dall'art.30, comma 17, della Legge 23.12.1999, n.488 e di determinare come risulta dall'allegata tabella riepilogativa (**ALLEGATO B**), che forma parte integrante e sostanziale della presente, adottata anche ai fini del coordinamento degli atti e per semplificazione, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni da applicare dall'1.1.2015, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2014 con l'atto della Giunta Comunale nr. 30 dell'11.4.2014;

## **1. IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - VALORI MEDI DI MERCATO DELLE AREE EDIFICABILI DA STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTI (P.S.C., P.O.C., R.U.E.).**

### **VISTI:**

- l'art. 2 bis "Determinazione del valore delle aree fabbricabili" del Regolamento per l'applicazione della imposta unica comunale (IUC) – componente imposta municipale propria (IMU)", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 27.04.2012, modificato con atto Consiglio Comunale nr. 56 del 26.9.2012, Consiglio Comunale nr. 34 del 9.05.2014 che prevede la competenza della Giunta Comunale nella determinazione periodica dei valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune, quali valori orientativi medi di mercato e non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio comunale, nonché l'applicazione delle medesime norme anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992, nr. 504;
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012, oggetto: "Approvazione dei valori medi di mercato delle aree edificabili da strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (P.S.C., P.O.C., R.U.E.)", mediante la quale, con riferimento alle aree edificabili individuate dai nuovi strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (P.S.C., P.O.C., R.U.E.) adottati nell'anno 2008 e successive modificazioni, sono stati approvati i valori unitari medi orientativi di mercato delle aree edificabili, che tenevano conto del processo di avanzamento nella trasformazione urbanistica, ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni d'imposta dal 2008 al 2011 e dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012 e successivi (in assenza di elementi diversi che ne richiedessero l'aggiornamento); in particolare, l'atto deliberativo citato:
  - richiamava le relazioni per la determinazione del valore delle aree edificabili da strumenti di pianificazione urbanistica vigenti ed elaborazioni prodotte dallo Studio Tecnico incaricato, le tabelle riepilogative dei valori unitari medi orientativi di mercato per le zone del territorio comunale, da cui si desumeva che il valore di mercato delle aree edificabili risultava diminuito nell'anno 2011 rispetto ai valori di mercato vigenti negli anni 2008-2009-2010, per la crisi del mercato immobiliare e che, per principio precauzionale, anche per gli anni dal 2008 al 2010 erano stati adottati i valori individuati per l'anno 2011;
  - approvava, ai fini dell'applicazione dell'IMU e dell'ICI, i valori unitari medi orientativi di mercato delle aree edificabili per le zone in cui è stato suddiviso il territorio comunale, come indicati nelle tabelle riepilogative di cui agli allegati da "A" a "G" all'atto e la relazione per la "valorizzazione aree fabbricabili-I.C.I.,I.M.U. - Ambiti per nuovi insediamenti urbani – nuovi ambiti specializzati per attività produttive – Ambiti urbani consolidati ed ambiti in corso di attuazione –PSC–RUE" di cui all'allegato "H" all'atto, quali parti integranti e sostanziali;



- riconosceva il carattere non vincolante dei valori delle aree edificabili approvati, né per il contribuente soggetto passivo d'imposta, né per il Servizio comunale cui è demandata la verifica del valore di mercato dichiarato ai fini IMU e ICI e/o utilizzato per determinare l'imposta dovuta/versata, in quanto puramente orientativi, facendo così salvo il principio di legge (art. 5, comma 5, D.Lgs. nr. 504/1992), secondo il quale per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale delle stesse;
  - dava pertanto atto che, fermi i parametri previsti dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. nr. 504 del 1992, in presenza di rogiti, perizie giurate e/o altri atti da cui possa emergere un valore di mercato superiore rispetto al valore orientativo indicato dalla Giunta, quest'ultimo si intende superato e la base imponibile IMU e ICI dell'area è costituita dal valore venale superiore, come risultante dall'atto in cui è contenuto;
  - dava atto che, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU e dell'ICI, non si fa luogo a restituzione di imposta versata in base a dichiarazioni di valore di aree edificabili in misura superiore a quella che risulta dall'applicazione dei valori determinati;
- la citata deliberazione della Giunta Comunale nr. 30 dell'11.4.2014, esecutiva, mediante la quale si provvedeva anche a confermare per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell'I.M.U., i valori medi di mercato delle aree edificabili da strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (P.S.C., P.O.C., R.U.E.) adottati con deliberazione di Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012, esecutiva;

**RITENUTA** l'opportunità di verificare l'adeguatezza, anche per l'anno 2015, dello strumento di individuazione e valorizzazione delle aree edificabili adottato nell'anno 2012 (deliberazione Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012), ai fini della applicazione della IUC - componente IMU, sia in relazione all'evolversi degli strumenti urbanistici vigenti che ai valori di mercato più probabili delle aree edificabili vigenti, in considerazione del perdurare della crisi del mercato immobiliare;

#### **RICHIAMATE:**

- la determinazione n. 987 del 30.12.2014, di affidamento del servizio di aggiornamento dei valori medi di mercato ai fini IMU delle aree edificabili da strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (P.S.C., P.O.C., R.U.E.), per una valutazione tecnica e verifica dell'adeguatezza, anche per l'anno 2015, dello strumento di individuazione e valorizzazione delle aree edificabili adottato nell'anno 2012 (deliberazione Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012), ai fini della applicazione dell'I.M.U.;
- la documentazione di aggiornamento dei valori di cui trattasi pervenuta dall'affidatario del servizio, depositata agli atti, dalla quale si desume che, da riscontri rilevati sul mercato, riferibili agli anni 2013, 2014, i valori delle aree edificabili mostrano una diminuzione rispetto ai valori previgenti. Tuttavia, sulla base delle informazioni reperibili presso l'Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio) e da prime stime macroeconomiche pubblicate su giornali e riviste specializzate, l'anno 2015 dimostra segnali di ripresa del mercato. Viene pertanto suggerita, per l'applicazione dei valori ai fini IMU per l'anno 2015, una riduzione generalizzata del dieci per cento per tutti i valori delle aree edificabili vigenti fino all'anno 2014, nonché di ricondurre il valore delle aree edificabili produttive dell'APEA al valore delle aree degli altri ambiti produttivi consolidati di Ponte Rizzoli;

#### **RITENUTO:**

- ai fini dell'applicazione della IUC - componente IMU per l'anno 2015, vista la proposta di manovra tributaria contenuta nello schema di bilancio e documento unico di programmazione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 53 del 29.6.2015:
- di ritenere congruo applicare una riduzione in misura non superiore al dieci per cento ai valori medi di mercato delle aree edificabili da strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (P.S.C., P.O.C., R.U.E.) adottati con deliberazione di Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012 ed applicati fino all'anno di imposta 2014 incluso (atto di Giunta Comunale nr. 30 dell'11.4.2014);

- di ritenere congruo ricondurre il valore delle aree edificabili produttive dell'APEA al valore delle aree degli altri ambiti produttivi consolidati di Ponte Rizzoli ed applicare, conseguentemente, la riduzione di cui al precedente punto;
- di dar atto i valori come determinati dall'1 gennaio 2015 avranno vigore anche per le annualità successive fino a che non si ravviseranno elementi diversi che ne richiedano l'aggiornamento;
- per quanto non modificato dai precedenti punti, di richiamare e confermare integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012, richiamando espressamente, a tale fine, i punti 3., 4., 8., del dispositivo del medesimo atto;

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta 1158796, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la proposta necessita di parere di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

1) quale atto di determinazione delle tariffe per l'anno 2015, comporta l'entrata, nell'esercizio 2015, prevista ai competenti capitoli di bilancio, già considerata nello schema di bilancio di previsione 2015 e di bilancio pluriennale 2015-2017 e documento unico di programmazione approvati con deliberazione della Giunta Comunale nr. 53 del 29.6.2015;

**VISTI** i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera con identificativo documento nr. 1158796 ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

**CON** votazione così espressa nelle forme di legge:

presenti nr.	3
voti nr.	3
favorevoli nr.	3
contrari nr.	0
astenuiti nr.	0

## D E L I B E R A

- per le considerazioni premesse, di determinare per l'anno 2015 le tariffe per l'applicazione dei tributi comunali, come descritto nella premessa in relazione ai singoli tributi e come risultante dagli **ALLEGATI** al presente atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, in particolare:
  - di determinare, come da allegata tabella (**ALLEGATO A**), le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate con decorrenza 1 gennaio 2015, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2014 con l'atto di Giunta Comunale nr. 30 dell'11.4.2014, esecutivo;
  - di determinare, come da allegata tabella (**ALLEGATO B**), le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni da applicare in relazione alle fattispecie ivi indicate con decorrenza 1 gennaio 2015, che risultano invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2014 con l'atto di Giunta Comunale nr. 30 dell'11.4.2014;
- di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l'anno 2015, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto;
- per le motivazioni in premessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU, di ritenere congruo, per l'anno 2015, applicare una riduzione in misura non superiore al dieci per cento ai valori medi di mercato delle aree edificabili da strumenti di pianificazione urbanistica vigenti (P.S.C., P.O.C., R.U.E.) adottati con deliberazione di Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012 ed applicati fino all'anno di imposta 2014 incluso (atto di

Giunta Comunale nr. 30 dell'11.4.2014);

4. per le motivazioni premesse, ai fini dell'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU, di ritenere congruo, per l'anno 2015, ricondurre il valore delle aree edificabili produttive dell'APEA al valore delle aree degli altri ambiti produttivi consolidati di Ponte Rizzoli ed applicare, conseguentemente, la riduzione di cui al precedente punto 3);
5. di dar atto i valori delle aree edificabili di cui ai sopra indicati punti 3. e 4., come determinati dall'1 gennaio 2015, avranno vigore anche per le annualità successive fino a che non si ravviseranno elementi diversi che ne richiedano l'aggiornamento;
6. per quanto non modificato dai precedenti punti da 3. a 5., di richiamare e confermare integralmente la deliberazione di Giunta Comunale nr. 112 del 28.11.2012, richiamando espressamente, a tale fine, i punti 3., 4., 8., del dispositivo del medesimo atto;
7. di dare atto che le tariffe come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio per l'esercizio 2015, in corso di approvazione;
8. di disporre inoltre, ai fini della massima conoscenza, che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito istituzionale del Comune;
9. di disporre l'inoltro di copia della presente deliberazione (allegati inclusi):
  - a I.C.A. s.r.l., Concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
  - al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. nr. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 214 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. nr. 446 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	3
voti nr.	3
favorevoli nr.	3
contrari nr.	0
astenuti nr.	0





---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
NERI CRISTINA

Il Segretario Generale  
dr.ssa Valeria Villa



## Tariffe per l'applicazione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche anno 2015

(Comune Classe IV D. Lgs. 507/1993)

### OCCUPAZIONI PERMANENTI

#### A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (art. 44, comma 1 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ogni metro quadrato e per anno:

<b>CATEGORIA PRIMA</b>	<b>Euro 22,21</b>
<b>CATEGORIA SECONDA</b>	<b>Euro 16,01</b>

#### B) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art.48, comma 7 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ogni apparecchio e per anno:

<b>CENTRO ABITATO</b>	<b>Euro 10,33</b>
<b>ZONA LIMITROFA</b>	<b>Euro 7,75</b>
<b>FRAZIONI,SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE</b>	<b>Euro 5,16</b>

#### C) Distributori di carburante (art. 48, comma 1 - D. Lgs. 507/1993) Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Tariffa per ogni distributore e per anno:

<b>CENTRO ABITATO</b>	<b>Euro 39,25</b>
<b>ZONA LIMITROFA</b>	<b>Euro 23,76</b>
<b>SOBBORGHIE ZONE PERIFERICHE</b>	<b>Euro 10,33</b>
<b>FRAZIONI</b>	<b>Euro 5,16</b>

La tariffa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

#### C-bis) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 46 D.Lgs. 507/1993 e art. 63, comma 2, lett. f) e comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, come sostituito dall'art. 18, della Legge 23.12.1999, n. 488) Per le occupazioni del territorio comunale, la tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze relativo a ciascuna azienda di erogazione di pubblico servizio, per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe di comune fino a 20.000 abitanti. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

## OCCUPAZIONI TEMPORANEE

**D) Occupazione temporanee di suolo pubblico e di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (art. 45, comma 2 - D.Lgs. 507/1993)**

Tariffa giornaliera per metro quadrato:

<b>CATEGORIA PRIMA</b>	<b>Euro 1,29</b>
<b>CATEGORIA SECONDA</b>	<b>Euro 1,03</b>

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata

<b>Fino a 12 ore</b> (riduzione del 10%)	<b>CATEGORIA PRIMA</b>	<b>Euro 1,16</b>
	<b>CATEGORIA SECONDA</b>	<b>Euro 0,93</b>
<b>Oltre le 12 ore e fino a 24 ore</b> (tariffa giornaliera intera)	<b>CATEGORIA PRIMA</b>	<b>Euro 1,29</b>
	<b>CATEGORIA SECONDA</b>	<b>Euro 1,03</b>
<b>Fino a 14 giorni</b> (tariffa intera)	<b>CATEGORIA PRIMA</b>	<b>Euro 1,29</b>
	<b>CATEGORIA SECONDA</b>	<b>Euro 1,03</b>
<b>Oltre il 14° giorno</b> (tariffa ridotta del 30%)	<b>CATEGORIA PRIMA</b>	<b>Euro 0,90</b>
	<b>CATEGORIA SECONDA</b>	<b>Euro 0,72</b>

- E) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera D)**
- F) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, la tariffa di cui alla lettera D) è ridotta del 50%**
- G) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera D) è ridotta dell'80%.**
- H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera D) sono ridotte del cinquanta per cento.**
- I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera D) è ridotta dell'80%.**
- L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale per i fini di cui all'art. 47 D.Lgs. 507/1993** La tassa è determinata in misura forfetaria, per le seguenti tipologie, in base alla classe IV di appartenenza del Comune:
- a) fino a 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni **Euro 5,16**
  - b) oltre 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni **Euro 7,75**

**M) Occupazioni di cui alla precedente lettera L) - sub a) e sub b):**

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali stabilite dal D.Lgs. 507/1993:

- a) fino a 90 giorni + 30%
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50%
- c) di durata superiore a 180 giorni + 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.



**Tariffe per l'applicazione Imposta sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni anno 2015**  
(Comune Classe IV D.Lgs. 507/1993))

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

• **TABELLA 1 - PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 - D. Lgs. 507/1993)**

Tariffa annua per ogni metro quadrato:

<b>SUPERFICIE</b>	<b>Pubblicità ordinaria</b>	<b>Luminosa o illuminata</b>
fino a Mq. 5,5	<b>Euro 13,43</b>	<b>Euro 26,86</b>
da Mq. 5,5 a Mq. 8,5.	<b>Euro 20,14</b>	<b>Euro 40,28</b>
Oltre Mq. 8,5	<b>Euro 26,86</b>	<b>Euro 53,71</b>

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a **1/10** di quella prevista annualmente.

• **TABELLA 2 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13, comma 1 - D. Lgs. 507/1993)**

Tariffa annua per ogni metro quadrato:

<i>Interna</i>	<b>Euro 13,43</b>	
<i>Esterna</i>	<b>Euro 13,43</b>	fino a Mq. 5,5
	<b>Euro 20,14</b>	da Mq. 5,5 a Mq. 8,5
	<b>Euro 26,86</b>	oltre Mq. 8,5

N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%.

• **TABELLA 3 - PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI (art. 13 - comma 3 lettere a) e b) - D. Lgs. 507/1993)**

Tariffa annua

<b>Euro 49,58</b>	Per autoveicolo con portata inferiore a 3.000 Kg.
<b>Euro 74,37</b>	Per autoveicolo con portata superiore a 3.000 Kg.

N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

• **TABELLA 4 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLA TABELLA PRECEDENTE (art. 13 - comma 3 lettera c) - D. Lgs. 507/1993)**

Tariffa annua

**Euro 24,79**

N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

- **TABELLA 5 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**(art. 14 - commi 1, 2, 3 - D. Lgs. 15/11/1993 n° 507)

Tariffa annua per ogni metro quadrato

<b>Euro 20,66</b>	Effettuata per conto proprio
<b>Euro 41,32</b>	Effettuata per conto terzi

Per periodi non superiori a tre mesi, la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione

- **TABELLA 6 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI** (art. 14 - commi 4, 5 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa giornaliera

<b>Euro 2,58</b>
------------------

N.B.: Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%.

- **TABELLA 7 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI** (art. 15 - comma 1 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per metro quadrato, e per ogni periodo di quindici giorni o frazione

<b>Euro 13,43</b>
-------------------

- **TABELLA 8 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI** (art. 15 - comma 2 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ogni giorno o frazione

<b>Euro 61,97</b>
-------------------

- **TABELLA 9 - PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI** (art. 15 - comma 3 - D. Lgs. 507/93)

Tariffa per ogni giorno o frazione

<b>Euro 30,99</b>
-------------------

- **TABELLA 10 - PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO, OPPURE PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO** (art. 15 - comma 4 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione

<b>Euro 2,58</b>
------------------

- **TABELLA 11 - PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI** (art. 15 - comma 5 - D. Lgs. 507/1993)

Tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione

<b>Euro 7,75</b>
------------------

## DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100

per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
<b>Euro 1,14</b>	<b>Euro 0,34</b>

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli, è maggiorato del 100%.



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1158796**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI  
COMUNALI PER L'ANNO 2015.**

**IL RESPONSABILE SERVIZIO UNICO ENTRATE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 27/06/2015

**IL RESPONSABILE SERVIZIO UNICO ENTRATE**  
*(Marisa Antico)*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
IDENTIFICATIVO DOCUMENTO:1158796**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DI TRIBUTI  
COMUNALI PER L'ANNO 2015.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì: 27/06/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*(Rag. Marzia D'Aurelio)*



## **Comune di Ozzano dell'Emilia**

La deliberazione Giunta Comunale num. 2015/56 del 29.06.2015 è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, dal 30.06.2015 al 16.07.2015

Addì, 17.07.2015

per Il Responsabile Unico della Pubblicazione  
il Messo Comunale